

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXXIV**
n. **2**

RELAZIONE

SULL'OPERATIVITÀ DELLE MISURE DI SOSTE- GNO ALLE IMPRESE PREVISTE DAI COMMI DA 841 A 853 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

(Anni 2009, 2010 e 2011)

(Articolo 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico

(PASSERA)

Trasmessa alla Presidenza il 27 febbraio 2013

PAGINA BIANCA



Ministero dello Sviluppo Economico

Relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sull'operatività delle misure di sostegno previste dal comma 841 al comma 853 del predetto articolo 1, riferita agli anni 2009, 2010 e 2011.

La presente relazione concerne il complesso delle misure di sostegno di cui ai commi da 841 a 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e si articola in tre sezioni:

- *una sezione relativa allo stato di attuazione del **Fondo per la Finanza di Impresa** (art. 1, comma 847, legge 296/2006) per gli **anni 2009 – 2010 – 2011**;*
- *una sezione relativa all'operatività della **struttura crisi d'impresa** (art. 1, comma 852, legge 296/2006) ed al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (art.1, comma 853, legge 196/2006) per gli **anni 2009 e 2010**;*
- *una sezione relativa all'operatività della **struttura crisi d'impresa** (art. 1, comma 852, legge 296/2006) ed al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (art.1, comma 853, legge 196/2006) per l'**anno 2011**.*

Sezione I

Stato di attuazione del Fondo per la Finanza d'Impresa per gli anni 2009 – 2010 - 2011

Relativamente all'attuazione del comma 847 istitutivo del Fondo per la Finanza di Impresa e delle azioni previste dal medesimo, nonché dai commi 848, 849 e 850, si rappresentano di seguito le attività avviate che, comunque, sono relative ad attività propedeutiche al processo di attuazione dello strumento.

Il Fondo per la Finanza di Impresa è stato istituito dall'art.1, commi 847 della sopra citata legge n.296 del 2006, con la finalità di sostenere l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali e del credito.

Sulla base delle disposizioni citate, il Fondo avrebbe dovuto operare sulla base di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di appositi regimi di aiuti inerenti il capitale di rischio ed il capitale di debito.

Inoltre, in un ottica di coordinamento, razionalizzazione e di efficacia delle risorse assegnate agli interventi volti a favorire l'accesso al credito, era previsto che vi confluissero vari strumenti di intervento in materia, tra i quali il Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dopo una fase di massima accelerazione, l'iter attuativo del decreto sul Fondo finanza d'impresa ha subito un primo rallentamento a causa della crisi finanziaria che ha investito il mercato mondiale. Tale congiuntura ha costretto ad avviare una rilettura dello strumento alla luce delle mutate condizioni nell'ambito delle quali lo stesso era deputato ad operare. In seguito è intervenuto un ulteriore blocco imposto sia da una mancata concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze sia ad una diversa destinazione delle risorse del Fondo ad altre finalità, per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 4 del DL 40 del 25 marzo 2010, convertito con Legge n. 73 del 22 maggio 2010.

In particolare, la difficile situazione del sistema economico internazionale ha sensibilizzato il Governo circa l'urgente necessità di assicurare la continuità operativa del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto riconosciuto quale strumento pubblico di sostegno al credito in grado di dare risposte immediate al mondo economico per contenere la difficile situazione economica ancora in atto. L'autonomia operativa del Fondo centrale di garanzia è stata successivamente ripristinata dall'art. 8, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge il 12 luglio 2011, n. 106.

Al fine di garantire un'integrale operatività del Fondo di Garanzia e del Fondo per la Finanza di Impresa furono comunque elaborati i regimi d'aiuto inerenti il capitale di rischio ed il capitale di debito.

I regimi, approvati nel corso dell'anno 2010, avrebbero potuto essere utilizzati, data la loro valenza "omnibus", anche da altre Amministrazioni e altri soggetti diversi dal MISE. Inoltre, fu a suo tempo approvata dalla Commissione europea la metodologia per il calcolo dell'intensità degli aiuti concessi sotto forma di garanzia. Per facilitare l'applicazione dei regimi di aiuto nonché della metodologia di calcolo da parte di Amministrazioni diverse dal MISE, il Ministero aveva elaborato apposite "Linee guida".

Stato di attuazione

Relativamente all'attuazione del comma 847, art. 1 della L 296/2006, istitutivo del Fondo per la Finanza di Impresa e alle azioni previste dai commi 848, 849 e 850 dello stesso articolo, come già segnalato, ci si è limitati alla fase propedeutica poiché come sopra evidenziato, la normativa ha subito rallentamenti e ripensamenti che non hanno consentito alla misura di decollare.

Problema rilevante che ha di fatto bloccato l'emanazione del Decreto di attuazione del Fondo finanza d'impresa è stata infatti da un lato l'impossibilità di acquisire la concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'altro la destinazione delle risorse del fondo ad altre finalità.

Difatti già nel 2010 questo è stato definanziato (per un importo di 50 milioni di euro), a vantaggio del Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori (decreto legge n. 40/2010, art. 4), finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Perdurandone l'inoperatività, con il decreto legge 70/2011 (art. 8, comma 5), si è provveduto, a trasferirne le risorse al Fondo centrale di garanzia istituito dalla legge n. 662/96, strumento di intervento a sostegno delle imprese che ha dimostrato nel tempo maggiore efficacia ed efficienza, ritenendo necessario assicurare la continuità operativa della misura in considerazione del potenziale contributo che il Fondo di garanzia può dare al sistema del credito. Ciò in linea con altri provvedimenti normativi (il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) che hanno potenziato il Fondo di garanzia attraverso il rifinanziamento, l'estensione alle imprese artigiane, l'innalzamento dell'importo massimo garantito e soprattutto il riconoscimento della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato

Risorse finanziarie

La legge 296 del 2006, all'art. 1 comma 847, aveva previsto per il Fondo per la Finanza di Impresa le seguenti assegnazioni di risorse finanziarie:

- 50 milioni di euro per il 2007;
- 100 milioni di euro per il 2008;
- 150 milioni di euro per il 2009.

Le suddette assegnazioni hanno subito le seguenti modifiche:

I 50 milioni di euro per il 2007 per effetto del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (art.1 c.2 septies lett. b del dl 23/04/2008, n. 80) sono stati tagliati per 44,6 milioni di euro e la restante quota di 5,4 milioni è andata in economia;

I 100 milioni di euro per il 2008 per effetto del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (art.1 c.2 septies lett. b del dl 23/04/2008, n. 80) sono stati tagliati per 41 milioni di euro e pertanto sono rimasti disponibili per 59 milioni di euro;

Nel 2009 sono stati iscritti in bilancio 99,9 milioni di euro.

Le risorse sopra riportate sono state così utilizzate:

anno 2008 euro 59 milioni – versati sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato al fine di assicurare la continuità operativa del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

anno 2009 euro 99,9 milioni – versati al capo X, capitolo d'entrata 2368 / articolo 7 – “*Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni del bilancio dello Stato*” in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con Legge n. 73 del 22 maggio 2010.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto sia della mutata legislazione e dei successivi cambiamenti intervenuti con il trasferimento delle risorse del “Fondo finanza d'impresa” ad altre finalità, sia della soppressione dello stesso fondo predisposta dall'art. 23, comma 7, nonché dall'allegato 1, n. 42, del DL 83/2012, si evidenzia che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 con particolare riferimento ai commi 847 e seguenti, non ha prodotto effetti, pertanto risulta inefficace (e priva di contenuti) la redazione di relazioni annuali per il futuro, “concernenti l'operatività delle misure di sostegno previste.”

Sezione 2

Operatività struttura crisi impresa (art. 1, comma 852, legge 296/2006) e Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (art.1, comma 853, legge 296/2006) per gli anni 2009 - 2010

Struttura crisi impresa

In attuazione dell'articolo 1, comma 852, legge 296/2006, la struttura per le crisi d'impresa è stata istituita con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro, (oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 18 dicembre 2007, presso la Direzione Generale per la politica industriale (oggi Direzione Generale per la politica Industriale e la Competitività) del Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria. Essa è coordinata dal Direttore Generale ed è articolata in:

- a) Unità tecnica di valutazione;
- b) Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi;
- c) Segreteria generale di supporto.

La struttura per le crisi d'impresa, *in primo luogo*, ha operato attraverso specifici moduli organizzativi costituiti con decreto direttoriale e formati dai dirigenti competenti per materia, dagli esperti dell'Unità Tecnica di Valutazione e dell'Unità Gestione Vertenze, nonché dai rappresentanti delle regioni interessate dalle singole crisi, si è occupato nel biennio di riferimento, delle seguenti crisi industriali:

Crisi del Gruppo Antonio Merloni S.p.A., Crisi dell'indotto ITTIERRE Holding S.p.A.

Crisi CNH New Holland S.p.A. stabilimento di Imola.

Il primo tavolo tecnico ha operato al fine di definire specifiche misure a sostegno della rilevante crisi industriale che ha riguardato, in virtù dell'ampia diffusione geografica dell'indotto legato alla Antonio Merloni S.p.A., il territorio delle Regioni Marche, Umbria ed Emilia Romagna. In particolare, a seguito dell'ammissione delle società del Gruppo Antonio Merloni alla procedura di amministrazione straordinaria, l'attività del tavolo tecnico ha consentito la definizione di un accordo di programma che ha tenuto conto delle misure proposte a sostegno dei territori interessati.

Il secondo tavolo tecnico, oltre a perseguire lo scopo di realizzare un'attività di coordinamento tra le numerose regioni interessate dalla crisi dell'indotto (per lo più fasonisti e terzisti) del gruppo ITTIERRE holding, ha studiato ed elaborato misure e strumenti volte ad attenuare lo stato di difficoltà della filiera di riferimento del gruppo ITTIERRE holding. A tale proposito, gli esperti dell'Unità Tecnica di Valutazione della Struttura per le crisi d'impresa, proprio in virtù della specifica crisi in esame, hanno contribuito a ideare ed elaborare il provvedimento che introduce una misura strutturale a sostegno delle aziende subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria. In particolare, pensato come strumento complementare all'intervento sulle grandi imprese in amministrazione straordinaria, le aziende subfornitrici delle medesime potranno

accedere al Fondo Centrale di Garanzia attraverso una apposita sezione specializzata. Tale provvedimento è stato successivamente adottato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il terzo tavolo tecnico, inerente la crisi dello stabilimento di Imola della CNH New Holland S.p.A., ha visto la costituzione di un apposito comitato tecnico composto, oltre che da membri della Struttura, da rappresentanti designati dalle istituzioni locali e datoriali, che ha operato continuativamente, nel periodo di riferimento, al fine di individuare ipotesi di reindustrializzazione del sito produttivo.

La Struttura per le crisi d'impresa, *in secondo luogo*, nel periodo di riferimento, ha consolidato la metodologia di gestione e di trattazione delle crisi, attraverso la definizione di linee di intervento sempre più specifiche e coordinate. È stata assicurata la continuità di azione rispetto agli anni precedenti, con particolare riferimento alle seguenti crisi industriali: Eutelia (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia), Agile (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia), Omnia (Lazio, Puglia e Lombardia), Omega Group, Nokia-Siemens (Lombardia, Lazio e Campania), Merloni (Marche, Umbria ed Emilia-Romagna), Rieter (Piemonte, Lombardia e Veneto), Oerlikon (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna), Ideal Standard (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Lazio), Saint-Gobain (Piemonte, Toscana e Abruzzo).

L'attività di gestione dei casi territoriali è stata garantita con la prosecuzione del servizio a sportello, che di per sé rimane uno strumento estremamente efficace per dare risposta alle numerose istanze provenienti sia dalle parti sociali che dalle istituzioni.

La metodologia seguita nella gestione delle crisi ha consentito la definizione di linee strategiche di intervento generali, partendo, preliminarmente, dalla natura della singola crisi aziendale.

Nel complesso, l'attività di gestione della crisi ha interessato un numero complessivo di 91 tavoli di crisi aziendali nell'anno 2009, e di 116 attivi e/o aperti nel corso del 2010. Delle predette aziende in crisi, 15 sono successivamente entrate in procedura di Amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/99. Per l'anno 2010 il numero complessivo degli addetti coinvolti nei tavoli di confronto è risultato pari a circa 171.320 unità, di cui circa 41.500 a rischio occupazionale, alla luce dei piani industriali presentati.

L'incremento delle attività connesse alla trattazione ed alla gestione delle crisi d'impresa risponde alle istanze locali e sociali che precedentemente non avevano un'adeguata sede di confronto. Nel periodo di riferimento la continuità dell'azione di gestione e valutazione delle crisi aziendali si è dimostrata essenziale al fine di preservare ed aumentare la capacità dell'Amministrazione di dare risposta alle istanze provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.

In tal senso è stata rafforzata l'attività di coordinamento e raccordo tra le istanze locali e le nuove strumentazioni anticicliche poste in essere dal Governo, tra cui la Legge n. 99/2009 (c.d. Legge Sviluppo) e gli accordi di programma.

La Struttura per le crisi d'impresa, *infine*, è stata impegnata a diverso titolo sia nell'ambito di attività propedeutiche all'elaborazione di atti di programmazione negoziata, che nella risoluzione di crisi industriali complesse, quali Verbano-Cusio-Ossola, Massa Carrara, Termini Imerese, Marghera, Vimercate area ex Celestica e mobile imbottito (Puglia, Basilicata).

Le istanze territoriali sono state, altresì, affrontate con la promozione di iniziative di reindustrializzazione (CNH New Holland, B.A.T., Indesit, Sp.el. ex San Giorgio, Cesame in a.s., Alcatel, Whirlpool, S.T.M., OMSA, GRIMECA, BASELL).

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

L'art. 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, ha istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, che consiste in uno strumento di aiuto a sostegno delle imprese in crisi attuato da questo Ministero a seguito di delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 110.

Lo strumento prevede una procedura a sportello con presentazione delle domande di accesso al soggetto istruttore (Invitalia), ed è attivo dal 5 luglio 2010. Possono accedere agli aiuti al salvataggio od alla ristrutturazione quelle imprese costituite sotto forma di società di capitali ubicate nel territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), siano di media o grande dimensione, ovvero abbiano almeno 50 dipendenti (calcolati secondo i criteri di cui al Decreto MAP 18 aprile 2005) e realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro.

L'aiuto consiste esclusivamente nella concessione di garanzia statale – di natura solidale (ex art. 1944 c.c.) – sui finanziamenti bancari appositamente contratti dall'impresa richiedente.

La garanzia assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il finanziamento in termini di capitale, interessi e ogni altro costo ed onere connesso con l'operazione garantita.

Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono concessi a fronte della presentazione di un piano industriale – della durata massima di 36 mesi – finalizzato a ripristinare entro lo stesso termine la redditività a lungo termine dell'impresa.

Con deliberazione CIPE del 18/12/2008 n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24/3/2009 sono stati approvati i “Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35”.

E' stata attivata in data 25 marzo 2009 la procedura di notifica elettronica dei regimi di aiuto previsti presso la Commissione Europea, che si è conclusa con l'approvazione dei medesimi attraverso l'acquisizione della decisione della Commissione Europea n. C (2009) 4152 del 25 maggio 2009.

E' stato predisposto il decreto ministeriale attuativo della Delibera CIPE recante i criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, e sullo stesso è stata acquisita in data 29 luglio 2009 la prescritta intesa della Conferenza Stato - Regioni.

L'operatività dello strumento è stata poi subordinata all'acquisizione di apposito parere, richiesto in data 5 ottobre 2009 all'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla remunerazione di Invitalia, soggetto cui è stata demandata l'attività istruttoria delle domande di accesso al Fondo dalla delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 110. Il quesito posto verteva sulla remunerabilità delle predette attività e

sulle risorse da destinare eventualmente a tale remunerazione, elemento non espressamente disciplinato dalla disciplina di riferimento.

Acquisito il richiesto parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha definitivamente chiarito che al soggetto istruttore compete la remunerazione delle relative attività, sulla base di costi di mercato ed a valere sulle risorse destinate agli interventi del Fondo, si è proceduto al completamento delle fasi finalizzate a consentire l'operatività della procedura di accesso al Fondo.

In data 25 febbraio 2010 è stato adottato il decreto ministeriale attuativo della citata delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 110, e in data 20 aprile 2010 è stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed Invitalia, regolante i rapporti reciproci in ordine alla disciplina dell'attività istruttoria delle domande di accesso agli interventi del Fondo.

In data 5 luglio 2010 è stato avviato lo sportello di ricezione delle domande a seguito dell'iter legislativo e regolamentare di seguito illustrato: stesura e successiva adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto 18 giugno 2010, di costituzione del Comitato di valutazione tecnica previsto al punto 8 della delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 110, cui compete l'esame delle proposte istruite positivamente dall'Agenzia e l'espressione del proprio parere ai fini della successiva concessione dell'aiuto di Stato o della notifica dello stesso alla Commissione europea, D.M. 25 febbraio 2010, pubblicato nella G.U. del 25 giugno 2010. I competenti uffici hanno provveduto ad effettuare il monitoraggio sulla ricezione delle domande di accesso agli interventi del Fondo pervenute da parte di n. 34 imprese, e sulla relativa attività istruttoria da parte di Invitalia.

Alla data del 31 dicembre 2010 Invitalia ha concluso l'iter istruttorio per n. 8 domande di accesso agli interventi del Fondo. Sono state poste in essere le attività finalizzate all'esame, da parte del Comitato, delle 8 proposte istruite da Invitalia, nel corso di tre successive riunioni (sedute del 4 ottobre 2010, del 17 novembre 2010 e del 14 dicembre 2010), ed alla formalizzazione dei relativi esiti. Il Comitato si è espresso favorevolmente in ordine a 3 domande positivamente istruite da Invitalia, ai fini della successiva concessione dell'aiuto di Stato e della notifica dello stesso alla Commissione europea. Al 31 dicembre 2010, per le 3 domande che hanno ricevuto parere favorevole - per un ammontare di aiuti concedibili pari ad Euro 15.615.020,00 - sono in corso le procedure di notifica individuale alla Commissione europea, al cui esito positivo è subordinata l'emanazione dei provvedimenti di concessione della garanzia statale a valere sulle risorse del Fondo.

Con riferimento alle altre 5 domande di accesso al Fondo esaminate dal Comitato, per 4 di queste si è preso atto della istruttoria negativa di Invitalia, con conseguente rigetto delle domande presentate, per 1 sono in corso supplementi istruttori, su richiesta del Comitato.

Al 31 dicembre 2010 non sono stati ancora emanati provvedimenti di concessione degli aiuti, atteso che le relative fasi propedeutiche non si sono ancora esaurite. Le domande di accesso ai benefici del fondo che, dalla data di operatività dello strumento, hanno superato l'esame da parte del Comitato di valutazione tecnica, risultano a tale data in fase di notifica individuale alla Commissione UE, come previsto dalla normativa. Per nessuna di queste è stata adottata la definitiva decisione da parte dell'organo comunitario adito, atto cui è subordinata la definitiva concessione dell'aiuto con l'emissione del provvedimento di concessione della garanzia statale sui finanziamenti negoziati dalle imprese richiedenti con gli istituti bancari.

Sezione 3

Operatività struttura crisi impresa (art. 1, comma 852, legge 296/2006) e Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (art.1, comma 853, legge 296/2006) per l'anno 2011.

Struttura crisi impresa

La Struttura per le crisi d'impresa, in primo luogo, ha operato attraverso specifici moduli organizzativi e gruppi di lavoro costituiti con decreto direttoriale e formati dai dirigenti competenti per materia, dagli esperti dell'Unità tecnica di valutazione e dell'Unità gestione vertenze, nonché dai rappresentanti delle regioni interessate dalle singole crisi, occupandosi, nell'anno di riferimento, delle seguenti crisi industriali:

Crisi CNH New Holland S.p.A. - stabilimento di Imola;

Crisi industriale complessa dell'area di Porto Marghera e zone limitrofe;

Crisi della ORMA S.r.l..

Circa la crisi dello stabilimento di Imola della CNH New Holland S.p.A., per la quale è stato costituito un tavolo tecnico, in continuità con le attività già intraprese nel corso degli anni precedenti, esaurita la gestione della crisi, si è affrontato il tema della programmazione delle ipotesi di reindustrializzazione del sito produttivo. Sviluppando i suggerimenti tracciati nello studio sviluppato dal Comitato tecnico, di cui fanno parte due membri della Struttura per le crisi d'impresa, che ruota intorno alla creazione di un centro di competenze sulla mobilità sostenibile, è stato valutato positivamente lo studio di pre-fattibilità e successivamente quello di fattibilità presentato dai possibili operatori coinvolti nelle iniziative sullo stabilimento produttivo.

In ordine alla crisi dell'area di Porto Marghera e zone limitrofe, è stato costituito apposito modulo organizzativo ai sensi dell'art. 3 del decreto 18 dicembre 2007, che ha operato al fine di valutare, su richiesta della Regione Veneto, la sussistenza o meno dei requisiti di complessità della crisi industriale dell'area di Porto Marghera e Zone Limitrofe. A tale valutazione hanno partecipato quattro membri della Struttura che hanno contribuito all'adozione del provvedimento di riconoscimento dell'area quale "area di crisi industriale complessa", ai sensi del D.M. 24 marzo 2010, attuativo dell'art. 2, comma 7 della legge n. 99/2009.

Con riferimento alla crisi della ORMA S.r.l., è stato costituito apposito gruppo di lavoro, che ha curato approfondimenti istruttori complessi connessi all'analisi dell'operazione riguardante la concessione di un aiuto di Stato alla ristrutturazione alla OR.MA S.r.l., a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, chiarendo alcuni aspetti rimasti in ombra e necessari al successivo giudizio da parte del Comitato di valutazione tecnica (sostenibilità e fattibilità economico-finanziaria dell'operazione), e della Commissione U.E. (ricorrenza di un aiuto ad un gruppo di società ai sensi del Punto n. 13 degli Orientamenti Comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà).

La struttura ha svolto, su esplicita richiesta del Direttore Generale per la Politica industriale e la competitività, attività di supporto al Comitato di valutazione tecnica nell'ambito delle prerogative

ad esso assegnate dall'art. 7 della Delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 110. Tale attività di supporto è stata assolta sia con la partecipazione diretta alle riunioni del Comitato che con la predisposizione, per i membri effettivi del Comitato, di apposite relazioni di approfondimento tecnico, con specifica indicazione per ciascun caso analizzato delle criticità e dei vantaggi dell'intervento pubblico, in particolare sulle domande presentate dalle seguenti imprese: CEMIT S.r.l., OR.MA S.p.A., Keller Elettromeccanica S.p.A., Mauro Demetrio S.p.A., Mobilificio Fogliense S.r.l. (attività di supporto per il decreto di concessione della garanzia).

La struttura per le crisi di impresa ha supportato la Direzione Generale per la Politica industriale e la competitività nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali ed incompatibili con il mercato comune, con particolare riferimento ai seguenti casi: New Interline S.p.A., Texfer già Legler S.p.A., IXFIN S.p.A..

In particolare per questi tre casi la struttura ha supportato la Direzione Generale nella preparazione delle Riunioni Pacchetto del 23 e del 24 giugno 2011 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza dei rappresentanti dei competenti servizi della Commissione U.E. - e nello svolgimento delle procedure presso gli Uffici giudiziari, i Curatori fallimentari, le Avvocature Distrettuali e le altre amministrazioni coinvolte.

La Struttura, tra le altre attività, ha assicurato alla Direzione Generale il supporto nello studio e nell'elaborazione di strumenti generali di contrasto alla crisi ed al decadimento del tessuto produttivo italiano.

In particolare il 23 marzo 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale n. 69, con il quale si introduce la misura strutturale a sostegno delle aziende subfornitrici delle grandi imprese in amministrazione straordinaria, con la creazione di una sezione specializzata del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel dicembre 2011, in vista della del cosiddetto decreto salva Italia (D.L. n. 201/2011), la Struttura ha collaborato alla formazione di una proposta autonoma sull'Allowance for Corporate Equity (ACE) che è rifluito con sostanziali modifiche nell'art. 1 del citato provvedimento.

L'Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi, che opera all'interno della Struttura, ha gestito nel corso dell'anno 2011 n. 109 tavoli di confronto riferiti ad altrettante aziende in situazioni di difficoltà produttiva ed occupazionale, di cui 15 in amministrazione straordinaria, che hanno comportato la necessità di espletare n. 218 riunioni alla presenza delle parti interessate. Il dato si riferisce ad Aziende per le quali nel corso del 2011 ci sia stato almeno un tavolo di confronto avvenuto a seguito di convocazione ufficiale con la partecipazione di OO.SS., azienda ed eventuali altre istituzioni interessate, e non contempla le aziende la cui situazione è stata esaminata, pur non essendosi ritenuta necessaria l'apertura di un tavolo di confronto.

L'Unità ha aperto nel corso del 2011, nell'ambito dei citati 109 tavoli di confronto, 27 nuovi tavoli che riguardano aziende dei diversi settori produttivi per i quali è stato richiesto l'intervento ministeriale a partire dal mese di gennaio. I settori più rappresentativi dei casi trattati sono risultati quello dell'automotive (22 casi), dell'ICT (20 casi), della chimica (16 casi), del tessile/moda (14 casi). Le richieste di apertura dei nuovi tavoli di confronto pervenute a partire da gennaio 2011 sono state formulate in massima parte dalle organizzazioni sindacali, e le restanti richieste sono pervenute da parte delle istituzioni locali. Il dato relativo alle riunioni non tiene conto degli incontri e delle riunioni informali e ristrette comunque gestite, ai quali non è seguito un formale verbale di riunione e/o di accordo tra le parti, per la natura non rappresentativa delle compagini. Tutte le

istanze finalizzate alla convocazione dei tavoli, pervenute da organizzazioni sindacali ed istituzioni locali, sono state soddisfatte con la convocazione e la gestione dei tavoli nel periodo di riferimento.

Nello stesso periodo si sono chiuse positivamente 19 situazioni di criticità con la sottoscrizione di accordi tra Ministero, aziende ed OO.SS., e per altri 28 casi è stata comunque prospettata una soluzione positiva alla situazione di criticità. In tali casi, il tavolo rimane formalmente aperto per accompagnare la chiusura delle vertenze e le relative procedure, oltre a consentire il costante monitoraggio delle intese raggiunte in sede ministeriale.

Tra i principali casi sui quali con i quali è iniziato un percorso di riavvio delle attività e di salvaguardia dei livelli produttivi, si segnalano i seguenti, con indicate le soluzioni individuate:

Cessione ad un nuovo imprenditore (Antonio Merloni, ATR Group, Caffaro- Snia, Grimeca, I.S.I. ex Electrolux, Ittierre - Malo Ferrè, Ilmas, Livingstone, Sammarco, Spel S. Giorgio), riorganizzazione e riqualificazione produttiva (Candy, Gambro, Italtel, TI Group automotive, Vibac), reindustrializzazione con nuove società o con sostegno alla ricollocazione presso altre aziende (British American Tobacco, Cesame, Omsa, Electrolux, Indesit, Tamoil), ingresso nuovo socio o nuovo imprenditore (Jabil, ST Microelectronics).

Presso l'Unità gestione vertenze sono stati sottoscritti accordi di cessione (ex art. 47 l. n. 428/1990) di diverse aziende in Amministrazione straordinaria, quali Ferrè, Malo, Ilmas, Ittierre.

Per quanto riguarda la società Keller Elettromeccanica S.p.A., all'esito degli incontri tenutisi in fase di vertenza è stato individuato, quale strumento idoneo al superamento dello stato di crisi aziendale, il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; il Comitato di valutazione tecnica ha positivamente valutato nel mese di gennaio l'intervento proposto dall'impresa, consistente in un piano di ristrutturazione del costo di 32 Meuro, che prevede la concessione di un aiuto di Stato dell'importo di 15 Meuro sotto forma di garanzia sui prestiti appositamente concessi alla richiedente.

Per quanto riguarda le società Eaton ed NCA, Adelchi, Ritel, sono state predisposte le attività finalizzate alla sottoscrizione di un Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 99/2009.

Riguardo il caso FIAT Termini Imerese, in data 16 febbraio 2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese.

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

Nel periodo di riferimento si sono tenute 3 riunioni del Comitato, nell'ambito delle quali è stato espresso parere favorevole sulla concessione dell'aiuto di Stato a 3 imprese richiedenti, per un ammontare di aiuti concedibili pari a 20,5 Meuro, nella fattispecie:

- in data 24 gennaio 2011, il Comitato si è espresso positivamente in ordine ad 1 domanda di accesso al Fondo per un intervento di ristrutturazione (caso Keller Elettromeccanica S.p.A., importo aiuto richiesto pari a 15 Meuro);

- in data 8 marzo 2011, il Comitato si è espresso per un approfondimento degli esiti istruttori in ordine ad 1 domanda di accesso al Fondo per un intervento di ristrutturazione (caso Orma S.r.l.), cui è seguita la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico, che ha esplicitato successivamente gli elementi costituenti il necessario livello di approfondimento degli esiti istruttori che Invitalia, quale soggetto titolare dell'attività istruttoria delle domande di accesso al Fondo, è tenuto a fornire al Comitato;

- in data 6 ottobre 2011, il Comitato si è espresso positivamente in ordine a 2 domande di accesso al Fondo per interventi di ristrutturazione (caso Mauro Demetrio S.p.A. - importo aiuto richiesto 3 Meuro - e caso Orma S.r.l. - importo aiuto richiesto 2,5 Meuro, a seguito dell'acquisizione degli elementi istruttori integrativi richiesti dal Comitato medesimo).

Con riferimento alle riunioni del 24 gennaio 2011 e del 6 ottobre 2011, il Comitato ha altresì espresso parere favorevole ai fini della successiva notifica individuale alla Commissione UE dell'aiuto richiesto dalla Keller Elettromeccanica S.p.A. e dalla Orma S.r.l., in ossequio agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione, per la verifica di compatibilità con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finalizzata all'ottenimento della decisione di autorizzazione alla concessione dell'aiuto.

L'aiuto richiesto dalla Mauro Demetrio S.p.A. rientra nel regime di aiuti notificato e non è soggetto ad obblighi di notifica individuale. Avendo il Comitato posto alle 3 richiedenti delle condizioni pregiudiziali alla concessione della garanzia, il Ministero è in attesa della documentazione attestante il verificarsi delle predette condizioni poste alle tre richiedenti.

Circa la Keller Elettromeccanica S.p.A., questa ha ottenuto in data 25 agosto 2011 la favorevole decisione della Commissione UE.

Nel periodo di riferimento si è inoltre provveduto allo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione della garanzia statale per un intervento di ristrutturazione all'impresa Mobilificio Fogliense S.r.l., deliberato con esito positivo dal Comitato in data 4 ottobre 2010 e successivamente notificato alla Commissione UE in data 12 novembre 2010.

Alla luce degli esiti istruttori, delle valutazioni del Comitato e della definitiva decisione di autorizzazione della Commissione UE resa in data 10 maggio 2011, il 23 maggio 2011 è stato concesso l'aiuto di Stato dell'importo di 6 Meuro sotto forma di garanzia statale sui finanziamenti appositamente negoziati dalla richiedente con gli istituti bancari, a fronte di un intervento di ristrutturazione del costo di 20,3 Meuro.

Si è conseguentemente avviato il flusso informativo sulle attività svolte dal beneficiario dell'aiuto concesso, codificate dallo stesso provvedimento anche sulla scorta di quanto disposto dall'ordinamento nazionale e comunitario.

I competenti uffici hanno provveduto ad effettuare il monitoraggio sulla ricezione delle domande di accesso agli interventi del Fondo pervenute nel periodo di riferimento da parte di n. 16 imprese, e sulla relativa attività istruttoria da parte di Invitalia.

